

Le News di LUCIA
Anno I - Numero 2
Ottobre 2020

SCUOLA e COVID

Sommario

Pag.

- 1-3 [L'Editoriale](#)
- 4-6 [Cosa succede a scuola ?](#)
- 7-10 [Lavoro agile e Congedo COVID per quarantena dei figli](#)
- 11 [Possibili alternative per gestire la quarantena dei figli](#)
- 12 [Scrivi a Lucia](#)

Redazione

Coordinatrice

Simona Ortolani

Componenti

Angela Scalese
Elisa Innocenzi
Francesca Corghi
Fulvia Panini
Marzia Pedrini
Michela Forcellini
Paolo Panzacchi
Renato Cestaro

Responsabile Editoriale

Adriano Cosentino

SEGRETERIA REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
E BOLOGNA

Segretario Generale
Adriano Cosentino

Via Serena 2/2
40127 Bologna

tel. 051- 521462 - fax. 051-552662

uilca.emiliaromagna@uilca.it

Facebook:
[UILCA ER-BO Network](#)

La scuola è ormai iniziata da tempo, ma sarà un inverno lungo e difficile per i genitori che dovranno destreggiarsi tra le complicate misure anti- contagio della scuola e la vita lavorativa.

Unitamente alla proroga dell'emergenza sanitaria, il Governo ha prorogato anche la "versione semplificata" dello *smart working* (fino al 31 dicembre), cioè la facoltà del datore di lavoro di disporre la modalità di lavoro agile senza accordo con il lavoratore.

Per i genitori è previsto, invece, il diritto allo *smart working* (se compatibile con attività lavorativa) solo se i figli conviventi under 14 vengono posti in quarantena per un contatto con un caso positivo avvenuto a scuola o durante un'attività sportiva o ricreativa.




La legge di conversione del decreto di Agosto n.104 stabilisce infatti che il genitore lavoratore dipendente può svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile non solo se il figlio è stato posto in quarantena a seguito di un contatto da Covid-19 avvenuto nel plesso scolastico, ma anche a seguito di contatto avvenuto nell'ambito dello svolgimento di attività sportive di

base, attività motoria in strutture quali palestre, piscine, centri sportivi, circoli sportivi, sia pubblici che privati, lezioni musicali o linguistiche. **Nulla sembra cambiare invece rispetto alla possibilità di congedo Covid al 50%: l'ultima circolare INPS a riguardo -n. 116 del 2 ottobre 2020 - permette di usufruirne solo se la quarantena è disposta a seguito di contatto avvenuto nel plesso scolastico.**

Fino al 30 giugno del 2021 è poi previsto lo *smart working* per i genitori con figli con disabilità grave, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore non lavoratore e che l'attività lavorativa non richieda necessariamente la presenza fisica. Seppur nei nostri settori lo *smart working* abbia avuto uno sviluppo repentino, molte mansioni, soprattutto nelle Agenzie bancarie, sono a oggi incompatibili o parzialmente compatibili con il lavoro a distanza.


Inoltre, le novità introdotte dal nuovo [Dpcm del 18 ottobre 2020](#) per contrastare la diffusione del contagio complicheranno non poco la vita dei genitori lavoratori, nonché degli studenti: in caso di situazioni critiche dal punto di vista epidemiologico, nelle **scuole secondarie di secondo grado** si potranno adottare **forme flessibili** nell'organizzazione dell'attività didattica, incrementando il ricorso alla **didattica digitale integrata**; sempre in caso di criticità, si potranno rimodulare **gli orari di ingresso** e di uscita degli alunni, con ingresso non prima delle 9 e anche attraverso l'utilizzo di turni pomeridiani.



[Torna alla prima pagina](#)

Considerando l'aumento dei contagi, l'aumento di sintomatologia dovuta alla stagione fredda e le misure precauzionali vigenti nelle scuole, dovremmo armarci al più presto di strumenti efficaci per sostenere i genitori che saranno nella condizione di dover accudire i figli a casa. I meccanismi di tutela messi a punto dal Governo non sono sufficienti a sostenere i genitori lavoratori in questa complicata situazione. Ne è un esempio il congedo Covid al 50% che, oltre ad essere molto penalizzante dal punto di vista economico, ha una fruizione limitata a specifici casi, oppure il diritto al lavoro agile per i genitori che non è previsto in caso di didattica a distanza o chiusura della scuola.

Causa il contesto emergenziale, le leggi, i protocolli anti-contagio e le misure per i genitori sono materia oggetto di continue modifiche. Cercheremo di tenervi aggiornati sulle future evoluzioni.



[Torna alla prima pagina](#)

COSA SUCCEDDE A SCUOLA?



Le misure da adottare sono contenute nel Rapporto dell'Istituto Superiore Sanità COVID-19 n. 58/2020 "[Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS CoV 2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia](#)". La circolare 32850 del 12/10/2020 del Ministero della Salute modifica la durata e il termine dell'isolamento e della quarantena.

In ogni scuola è nominato un Referente scolastico per COVID-19 che procede a interfacciarsi con il Dipartimento di prevenzione della Asl (DdP) di riferimento al quale è possibile chiedere chiarimenti e indicazioni sulle disposizioni vigenti.

Temperatura

Il genitore deve misurare la temperatura ogni giorno prima di andare a scuola. Non si può assolutamente mandare a scuola i figli che abbiano febbre oltre 37,5° o con sintomi simil influenzali (tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali, mal di gola, difficoltà respiratorie, dolori muscolari, congestione nasale, brividi, perdita o diminuzione dell'olfatto o del gusto, cefalea), oppure se negli ultimi 14 giorni sono entrati in contatto con malati COVID. I genitori devono comunicare l'assenza scolastica per motivi di salute e contattare tempestivamente il medico di base (MMG) o il pediatra di libera scelta (PLS) che valuterà come procedere.

Se il medico/pediatra deciderà di effettuare il tampone, l'alunno dovrà rimanere a casa in attesa dell'esito.

Se i sintomi si presentano a scuola

I genitori verranno immediatamente avvisati e l'alunno sarà posto in una stanza dedicata in compagnia di un adulto

Una volta riportato il figlio a casa, i genitori devono contattare il pediatra o il medico di base che, dopo avere valutato la situazione, deciderà se è necessario contattare il

[Torna alla prima pagina](#)

Dipartimento di Prevenzione (DdP) per l'esecuzione del tampone.

Se il tampone negativo

In caso di tampone negativo, il soggetto rimarrà a casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del medico di base/pediatra.

Il pediatra o il medico di base, una volta terminati i sintomi, produrrà un certificato di rientro in cui deve essere riportato il risultato negativo del tampone.

Se tampone positivo

Il Dipartimento di Prevenzione avvisa il Referente scolastico Covid-19 e si avviano le azioni di sanificazione straordinaria della struttura scolastica nella sua parte interessata.

L'operazione sarà effettuata se sono trascorsi 7 giorni o meno da quando la persona positiva ha visitato o utilizzato la struttura.

Il Dipartimento di Prevenzione della ASL competente territorialmente si occupa dell'indagine epidemiologica volta ad espletare le attività di *contact tracing* (ricerca e gestione dei contatti).

Il referente scolastico COVID-19 fornirà al Dipartimento di Prevenzione l'elenco dei compagni di classe e degli insegnanti del caso confermato che sono stati a contatto nelle 48 ore precedenti l'insorgenza dei sintomi. I contatti stretti individuati dal Dipartimento di Prevenzione saranno posti in quarantena per un periodo di 14 giorni dall'ultima esposizione al caso, oppure per un periodo di quarantena di 10 giorni dall'ultima esposizione con un test antigenico o molecolare negativo effettuato il decimo giorno.

Gli alunni positivi possono rientrare a scuola dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi accompagnato da un test molecolare con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (10 giorni, di cui almeno 3 giorni senza sintomi + test). Se il tampone risulta negativo la persona potrà definirsi guarita, altrimenti proseguirà l'isolamento.

L'alunno guarito rientrerà poi a scuola esibendo l'Attestazione di "nulla osta all'ingresso o al rientro in comunità", predisposta dal medico di base o pediatra.

Se un alunno rimane a casa più giorni con febbre o altre indisposizioni

Nel caso, invece, di sintomatologia non riconducibile al CoVID-19, il pediatra di libera scelta, o il medico di base, gestirà la situazione come normalmente avviene, indicando alla famiglia le misure di cura e i tempi per il rientro in comunità.

In questi casi, come previsto dalla [Legge regionale 16 luglio 2015, n.9 – art.36](#) ("Semplificazione delle certificazioni sanitarie in materia di tutela della salute in ambito scolastico") – **non è richiesta certificazione medica per la riammissione alla frequenza scolastica.**

[Torna alla prima pagina](#)

Se c'è un numero elevato di assenze in classe

Il referente scolastico per il Covid-19 deve comunicare al Dipartimento di Prevenzione se si verifica un numero elevato di assenze improvvise di studenti in una classe o di insegnanti. Il Dipartimento effettuerà un'indagine epidemiologica per valutare le azioni di sanità pubblica da intraprendere, tenendo conto della presenza di casi confermati nella scuola o di focolai di Covid-19 nella comunità.

Alunno convivente di un caso Covid-19 positivo

Su valutazione del DdP, un alunno convivente di un caso Covid-19 positivo, sarà considerato contatto stretto e posto in quarantena. Eventuali suoi contatti stretti (esempio compagni di classe dell'alunno in quarantena), non saranno sottoposti alla stessa procedura.

Contatto stretto con altro contatto stretto di caso confermato

Qualora un alunno o un operatore scolastico risultasse contatto stretto di un contatto stretto (ovvero nessun contatto diretto con il caso confermato), non vi è alcuna precauzione da prendere, a meno che il contatto stretto del caso non risulti successivamente positivo ad eventuali test diagnostici disposti dal DdP.

Disposizioni di quarantena e certificazioni

Le disposizioni di quarantena sono inviate tramite e-mail dal Dipartimento di Sanità Pubblica ai casi confermati di COVID-19 e ai contatti stretti sottoposti a sorveglianza sanitaria, e vanno ritenute di conseguenza valide ai fini della certificazione di assenza dal lavoro.

Vengono inviate via Posta Elettronica Certificata (PEC) o e-mail anche al proprio medico di base o pediatra.

Le certificazioni possono essere di tre tipi:

- **disposizione di inizio quarantena:** viene inviata ai casi confermati di COVID-19;
- **disposizione di inizio e fine quarantena per sorveglianza:** viene inviata ai contatti stretti di caso confermato di COVID-19 e a chi rientra dall'estero;
- **attestato di guarigione:** viene inviata ai casi confermati di COVID-19 a seguito dell'avvenuta guarigione.

In attesa di essere contattati dal Dipartimento di Prevenzione della ASL territorialmente competente è possibile rivolgersi al proprio medico di base o pediatra di libera scelta, il quale potrà fornire indicazioni specifiche su come procedere per contattare l'ASL di riferimento, oppure al **numero verde regionale dedicato alle informazioni relative al Coronavirus (per Emilia Romagna 800 033 033)**.

[*Torna alla prima pagina*](#)

LAVORO AGILE E CONGEDO COVID-19 PER QUARANTENA DEI FIGLI

In aiuto ai genitori lavoratori dipendenti che si devono occupare dei figli a casa da scuola perché in quarantena, il Governo è intervenuto con le misure di cui all' [art. 5 del decreto legge 8 settembre 2020 n. 111/2020](#), recante *“Disposizioni urgenti per far fronte a indifferibili esigenze finanziarie e di sostegno per l'avvio dell'anno scolastico, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”*.

Gli strumenti previsti sono già stati utilizzati in precedenza: **diritto al lavoro agile** (*smart working*) e **congedo straordinario Covid-19** (c.d. *congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli*).

Entrambe le misure:

- **terminano il 31 dicembre 2020;**
- possono essere richieste nel caso in cui i **figli conviventi, minori di 14 anni** (fino al compimento del 14° anno di età) siano stati sottoposti a quarantena domiciliare disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente, a seguito di contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico;
- vi si può ricorrere per tutto o parte del periodo corrispondente alla quarantena;
- **non se ne ha diritto se negli stessi giorni l'altro genitore convivente è in *smart working*.**

N.B. Si ha diritto al lavoro agile, ma non al congedo Covid al 50%, anche se la quarantena dei figli è stata disposta a seguito di contatto avvenuto anche nell'ambito dello svolgimento di attività sportive di base, attività motoria in strutture quali palestre, piscine, centri sportivi, circoli sportivi, sia pubblici che privati, oppure se si è verificato all'interno di strutture regolarmente frequentate per seguire lezioni musicali e linguistiche.

Congedo straordinario Covid –19 al 50%

Nel caso in cui non si possa svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile e comunque in alternativa a questa tipologia di svolgimento dell'attività lavorativa, uno dei due genitori può astenersi dal lavoro con **indennizzo Inps pari al 50%** della retribuzione stessa e con contribuzione figurativa corrispondente.

Questo congedo può essere fruito:

- > **da entrambi i genitori che convivono con il figlio, ma in maniera alternata** (non negli stessi giorni). Per convivenza si intende la stessa residenza anagrafica nella stessa abitazione del genitore richiedente.
- > per periodi ricadenti nell'arco temporale che va **dal 9 settembre 2020 al 31 dicembre 2020**. La durata massima del congedo coincide con il periodo di

[Torna alla prima pagina](#)

quarantena disposto dal provvedimento (anche se più di uno) del Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico.

Uno dei genitori può chiedere il congedo Covid-19 per quarantena scolastica se l'altro genitore convivente è malato, se in congedo di maternità/parentale per un figlio diverso, oppure se in ferie, in aspettativa non retribuita, in permesso legge 104/1992 anche per lo stesso figlio.

Inoltre, la fruizione del congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli da parte di un genitore convivente con il figlio è compatibile qualora all'altro genitore, convivente con il medesimo figlio, sia stata accertata una patologia invalidante tale da comportare ad esempio il riconoscimento di un handicap grave (art. 3, comma 3, della legge n. 104/92), di un'invalidità al 100% o di una pensione di inabilità, oppure sia un soggetto con particolari situazioni di fragilità - secondo le indicazioni della [circolare del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero della Salute, n. 13 del 4 settembre 2020](#) - a prescindere dallo svolgimento o meno di attività lavorativa o dall'eventuale svolgimento di lavoro agile.

Ci sono poi casi in cui non si può chiedere il congedo Covid, nello specifico se l'altro genitore convivente usufruisce negli stessi giorni di:

1) Congedo Covid per quarantena scolastica dei figli

Il congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli può essere fruito da entrambi i genitori ma solo in modalità alternata, quindi non negli stessi giorni (a fronte di domande presentate da genitori conviventi con il minore per i medesimi giorni, l'INPS accoglierà la domanda presentata cronologicamente prima);

2) Congedo parentale per lo stesso figlio

Il congedo è incompatibile con la fruizione negli stessi giorni del congedo parentale per lo stesso figlio da parte dell'altro genitore convivente con il minore.

3) Riposi per allattamento

Non si ha diritto al COVID-19 per quarantena scolastica se l'altro genitore convivente fruisce dei riposi giornalieri di cui agli articoli 39 e 40 del D. lgs n. 151/2001 (c.d. riposi per allattamento) per lo stesso figlio.

[Torna alla prima pagina](#)

4) Cessazione dell'attività lavorativa e beneficio di strumenti a sostegno del reddito

Il congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli non può essere fruito se l'altro genitore convivente con il minore non svolge alcuna attività lavorativa, è disoccupato o sta beneficiando di strumenti a sostegno del reddito (ad esempio, CIGO, CIGS, CIG in deroga, assegno ordinario, CISOA, NASPI e DIS-COLL). Se si beneficia degli strumenti predetti, ma si ha solo una riduzione di orario di lavoro, nei giorni di attività lavorativa, l'altro genitore convivente con il minore è ammesso alla fruizione del beneficio del congedo COVID-19 per quarantena scolastica.

**SITUAZIONE DI INCOMPATIBILITA'
DEL CONGEDO COVID
SCHEMA RIEPILOGATIVO**

Situazioni dell'altro genitore convivente

FATTISPECIE	COMPATIBILITA'		NOTE
Malattia	SI		
paternità/maternità – per l'altro figlio	SI		Anche nel caso in cui l'altro genitore lavoratore autonomo o gestione separata percepisce indennità di maternità/paternità per lo stesso figlio ma sta lavorando.
Ferie	SI		
Aspettativa non retribuita	SI		
Soggetto fragile	SI		a prescindere dallo svolgimento o meno di attività lavorativa o dall'eventuale svolgimento di lavoro agile
Permessi L.104 anche per lo stesso figlio	SI		Anche prolungamento congedo parentale e congedo straordinario legge D.lgs. 151/2000
Handicap grave, invalidità al 100% o pensione inabilità	SI		
congedo covid per quarantena per quarantena scolastica dei figli		NO	
congedo parentale per lo stesso figlio		NO	Compatibile se congedo parentale per altro figlio
riposi per allattamento per lo stesso figlio		NO	Compatibile se riposi per allattamento per altro figlio
Disoccupato o non svolge attività lavorativa		NO	
strumenti a sostegno del reddito		NO	In caso di riduzione d'orario, è compatibile nelle giornate di attività lavorativa
Lavoro agile		NO	
part time verticale, lavoro intermittente		NO	Non compatibile nelle giornate di pausa contrattuale

[Torna alla prima pagina](#)

5) Part time verticale, lavoro intermittente

La fruizione del congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli da parte di un genitore è incompatibile durante le giornate di pausa contrattuale dell'altro genitore convivente con il minore.

Le domande di congedo devono essere presentate in modalità telematica, anche con effetto retroattivo dal 9 settembre, indicando gli estremi del provvedimento di quarantena (se non ancora in possesso, si hanno 30 giorni per comunicarli) attraverso una delle seguenti 3 modalità:

- portale web, se si è in possesso del codice PIN rilasciato dall'Istituto (oppure di SPID, CIE, CNS), utilizzando gli appositi servizi raggiungibili direttamente dalla home page del sito www.inps.it. Si ricorda, che a decorrere dal 1° ottobre 2020 l'Istituto non rilascia più nuovi PIN;
- Contact center integrato, chiamando il numero verde 803.164 o il numero 06 164.164;
- Patronato UIL.

Le domande saranno accolte fino a esaurimento dei 50 milioni di euro disponibili a copertura dell'indennità, dopo di che L'INPS bloccherà le richieste.

Regione Emilia-Romagna

ancora più

PREVENZIONE COVID

dal 19 ottobre 

▶ **test sierologici rapidi GRATUITI E VOLONTARI**
in farmacia per gli **alunni di tutte le scuole** di ogni ordine e grado, **genitori, familiari conviventi, studenti universitari** assistiti sul territorio

dal 26 ottobre 

▶ **nuovi tamponi rapidi**
per **scovare il virus nelle scuole** e negli **ambienti di lavoro a rischio**

dal 12 ottobre 

▶ **campagna vaccinazione antinfluenzale**
1,4 milioni dosi (+30% rispetto al 2019)

[Torna alla prima pagina](#)

POSSIBILI ALTERNATIVE PER GESTIRE LA QUARANTENA DEI FIGLI

Quali sono le altre possibili alternative che i lavoratori bancari hanno per gestire l'eventualità in cui la scuola dovesse porre in quarantena i propri figli? La Legge e il nostro CCNL prevede altre possibilità:

Congedo Parentale

Qualora il figlio abbia un'età non superiore ai 12 anni, è possibile richiedere il congedo parentale, previsto [dall'articolo 32 del decreto legislativo n. 151/2001](#) (TU sulla maternità).

Per quel che riguarda le norme che regolano il congedo parentale, rimandiamo alla nostra Guida sulla Maternità.

Ferie

L'art.49 del CCNL del Credito stabilisce che i turni di ferie, ancorché confermati, possano essere variati in casi eccezionali di comune intesa tra l'impresa e il lavoratore/lavoratrice. Quindi in caso di necessità per assistere il figlio in quarantena si può chiedere di modificare il piano ferie.

Le assenze potrebbero essere gestite anche con altre causali come **permessi ex festività / banca ore / permesso contrattuale retribuito** (queste ultime due solo per le Aree Professionali).

Malattia del figlio

Il legislatore ha equiparato la quarantena alla malattia, (vedasi articolo 26, del Cura

Italia) quindi riteniamo possibile per i genitori chiedere il congedo di malattia del figlio a fronte di certificato rilasciato da medico specialista S.S.N o con questo convenzionato.

Aspettativa non retribuita

La Legge n. 53/2000, stabilisce che il lavoratore possa richiedere un'aspettativa non retribuita per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 2 anni, per gravi e documentati motivi familiari.

Banca del Tempo

Il nostro CCNL definisce le linee guida per l'eventuale istituzione nelle varie Aziende/Gruppi bancari della Banca del Tempo: "un bacino annuale di ore di assenza retribuita a favore dei lavoratori/lavoratrici che, per far fronte a gravi e accertate situazioni personali e/o familiari, abbiano necessità di un'ulteriore dotazione di permessi".

Occorre quindi verificare se nell'Azienda o Gruppo dove si lavora è stata istituita la Banca del Tempo.

In aggiunta a queste possibilità di assenza comuni a tutti i lavoratori del settore bancario, esistono norme di maggior favore specifiche delle varie Banche e occorre quindi verificare gli accordi di secondo livello e/o le disposizioni aziendali per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori dal possibile contagio.

[Torna alla prima pagina](#)

FATECI SAPERE COSA NE PENSATE

Vi è piaciuta questa pubblicazione?

Avete trovato utili gli argomenti inseriti?

Ascolteremo tutte le vostre proposte per crescere e migliorare insieme!

Se avete domande scriveteci a:



lucia.uilcapoer@outlook.it

Vi risponderemo !

Seguiteci sulla nostra pagina Facebook



UILCA ER-BO Network

**UILCA - UIL CREDITO ESATTORIE ASSICURAZIONI
Sindacato Regionale Emilia-Romagna e Bologna**



UILCA NAZIONALE

www.uilca.it

Facebook [UILCA NETWORK](#)

[Torna alla prima pagina](#)